

REGOLAMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI A PERSONE FISICHE, NUCLEI FAMILIARI, ENTI, ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI DEL TERZO SETTORE.

Approvato con deliberazione del C.d.A. n. 18/2019

ART. 1: OGGETTO DEL REGOLAMENTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina degli interventi che l'Azienda pone in essere per l'erogazione dei contributi a persone fisiche, nuclei familiari, Enti, Associazioni ed Organizzazioni del Terzo Settore, in applicazione dell'Art. 2 dello Statuto.

ART. 2: STRUMENTI PER IL CONSEGUIMENTO DEI FINI STATUTARI

1. I fini statutari vengono perseguiti, di norma, attraverso:
 - a) contributi al pagamento di rette di mantenimento per i minori in forma semi residenziale;
 - b) concessione di sovvenzioni, contributi una tantum, sussidi o ausili finanziari, in favore di persone, famiglie, associazioni di volontariato, scuole, istituzioni in genere, comunità parrocchiali che ne facciano richiesta, per promuovere la diffusione dei diritti dell'infanzia;
 - c) promozione di iniziative, autonome e/o in collaborazione con altri Soggetti del terzo settore quali soggetti istituzionali, associazioni di volontariato, enti, cooperative sociali, per la tutela e valorizzazione dei bisogni e dei diritti delle bambine e dei bambini, in direzione dell'affermazione dei valori della solidarietà e dell'inviolabilità dell'infanzia e della progressiva estensione dell'istruzione.

ART. 3: ENTITA' DEGLI INTERVENTI

1. L'entità delle risorse finanziarie destinate alle prestazioni da erogarsi ai sensi dell'art. 2 viene determinata in sede di adozione del bilancio preventivo, mediante apposito atto deliberativo.

ART. 4: MODALITA' DI CONVENZIONE

1. L'Azienda "Fondazione Banco di Napoli per l'Assistenza all'Infanzia" istituisce un Albo delle Associazioni e degli Enti, con i quali sviluppare le iniziative di cui all'art.2, attraverso specifiche convenzioni.

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI PER L'ASSISTENZA ALL'INFANZIA

2. A tale scopo l'Azienda promuove l'informazione delle sue iniziative nei confronti di tutti i soggetti che operano nell'ambito territoriale della Regione, attraverso il sito internet www.fbna.it.
3. I soggetti che possono sottoscrivere convenzioni devono possedere i seguenti requisiti minimi: Atto Costitutivo, Statuto, ultimo bilancio, relazione sulle attività svolte dal soggetto.
4. I bandi che definiranno le modalità di attivazione degli interventi richiesti, conterranno gli ulteriori requisiti da possedere.

ART. 5: MODALITA' PER L'ACCESSO AD EROGAZIONI VARIE PER ATTIVITA' E/O INIZIATIVE

1. Le domande per la fruizione degli interventi di cui alla lettera b) dell'art. 2, opportunamente motivate, dovranno essere presentate alla Fondazione dai soggetti che si assumono la responsabilità dell'attuazione di progetti finalizzati.
2. Le richieste dovranno essere documentate e corredate da:
 - Statuto delle Associazioni richiedenti;
 - Indicazione del Codice Fiscale o della Partita I.V.A.;
 - Iscrizione in eventuali Registri o Albi di categoria;
 - Descrizione dettagliata delle attività e/o dei progetti da realizzare, con la relativa previsione di spesa e con l'indicazione dell'entità del contributo richiesto.
3. Le richieste saranno esaminate secondo i seguenti criteri di preferenza:
 - a) Attività svolte in zone considerate a rischio secondo le risultanze socio-ambientali;
 - b) Attività inserite in progetti che prevedono l'intervento integrato di più Enti ed Istituzioni o che tendono ad avviare progetti di integrazione;
 - c) Attività dirette alla formazione professionale;
 - d) Attività di ricerca e documentazione.

ART. 6: ISTRUTTORIA E VERIFICA DEI RISULTATI

1. L'Azienda provvede all'istruttoria ed all'esame dell'istanza, nonché ad ogni altro adempimento inerente al conseguente provvedimento.
2. Nel caso di dichiarazioni mendaci e/o di false attestazioni o documentazioni, la richiesta è nulla di diritto ed il dichiarante è punibile con le *sanzioni previste dagli artt. 483 e 495 del C.P.*, a meno che il fatto non costituisca più grave reato.
3. Nel caso in cui la domanda sia ritenuta incompleta, il richiedente è invitato ad integrarla entro quindici giorni dalla data della richiesta di integrazione.
4. L'Azienda adotta i propri provvedimenti sulla base delle dichiarazioni e delle documentazioni, ma può anche provvedere d'ufficio ad acquisire elementi integrativi e/o di confronto a mezzo dei propri organi.
5. L'Azienda attraverso il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), effettua il monitoraggio, la verifica ed il controllo sull'attuazione dei progetti e/o dei programmi

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI PER L'ASSISTENZA ALL'INFANZIA

finanziati e dei risultati conseguiti. In caso di mancata attuazione, il beneficiario sarà tenuto alla restituzione di quanto erogato.

ART. 7: MODALITA' PER LA RICHIESTA DEI CONTRIBUTI A CARATTERE INDIVIDUALE

1. Per gli interventi a carattere individuale, le richieste dovranno essere accompagnate dalla descrizione e documentazione completa del problema, Modello ISEE del nucleo familiare richiedente, codice fiscale e documento di identità.
2. Alla richiesta dovrà essere allegata un'autocertificazione a riprova delle dichiarazioni fatte, contenente ogni ulteriore particolare e circostanza idonea a chiarire la natura, l'origine e l'entità del bisogno (composizione della famiglia, ricevuta canone d'affitto, utenze arretrate, certificazioni mediche, ecc.).
3. L'Azienda, attraverso gli Uffici dell'Area delle Politiche Sociali provvederà ad accertare il reale stato di bisogno del nucleo familiare richiedente. Il nucleo familiare sarà preso in carico attraverso le attività dello Sportello d'Ascolto.
4. Le istanze saranno valutate secondo i seguenti criteri:

Minore appartenente a nucleo familiare:		
	con reddito ISEE fino a € 9.360,00 annui	Punti 3
	con reddito ISEE tra € 9.360,00 e € 11.000,00 annui	Punti 1

5. Ulteriori indicatori di disagio:

Minore con genitore affetto da invalidità certificata oltre il 66%,	Punti 1
Soggetti figli di genitori divorziati o separati, anche di fatto	Punti 1
Minore con genitore detenuto e/o tossicodipendente	Punti 1
Minore appartenente a famiglia monoparentale	Punti 1
Minore privo di entrambi i genitori e/o con affido familiare anche di fatto	Punti 1
Minore con invalidità certificata ai sensi della Lgs. 104/92	Punti 2
Minore affetto da altre gravi patologie certificate	Punti 1

ART. 8: MODALITA' DEL CONTROLLO

1. Al fine di garantire la trasparenza nella gestione dei contributi e verificare l'efficacia degli interventi, l'Azienda provvede a:
 - a) Esercitare le più opportune forme di controllo.
 - b) Controllare attraverso l'accertamento della regolarità dell'erogazione dei servizi, la qualità degli interventi, il rispetto degli obiettivi che si vogliono raggiungere.
 - c) Richiedere ad altri soggetti che collaborano all'iniziativa, di concordare forme e strumenti per controlli incrociati.
2. L'Azienda si riserva infine di sospendere con effetto immediato, salvo ulteriori azioni di rivalsa, ogni contributo in caso di accertamento di grave inadempienza.

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI PER L'ASSISTENZA ALL'INFANZIA

3. A tale scopo il RUP, preposto al controllo sulle attività finanziate, redige apposite relazioni sull'andamento dei progetti e/ o dei programmi finanziari.
4. Il RUP ove riscontri un utilizzo diverso dei fondi erogati provvederà a convocare i Soggetti che hanno assunto la responsabilità del progetto al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione. Al termine dell'audizione, che è considerata espletata anche in caso di ingiustificata mancata presentazione dei responsabili del progetto (regolarmente invitati almeno 15 giorni prima) il RUP può decidere sulla eventuale sospensione.
5. La sospensione dura fino alla definitiva decisione sulla revoca del contributo che spetta al Consiglio di Amministrazione dell'Azienda.
6. Nel caso che il Consiglio di Amministrazione non ritenga di procedere alla revoca dell'erogazione del contributo, esso riprenderà con effetto retroattivo senza che ciò comporti alcuna responsabilità da parte dell'Azienda o dei suoi Organismi per la sospensione operata.

ART. 9: DECISIONE SULLA RICHIESTA

1. La decisione di erogare o meno una prestazione economica richiesta compete al Consiglio di Amministrazione che dovrà preliminarmente verificare anche la compatibilità finanziaria del contributo rispetto al bilancio della Fondazione, motivando adeguatamente le proprie scelte e precisando, in caso di accoglimento di una richiesta, la natura e l'entità della prestazione da erogare, nonché le eventuali condizioni e formalità cui lo stanziamento è soggetto.
2. Nel caso in cui la domanda venga respinta, la decisione di rigetto, corredata dall'indispensabile motivazione, deve essere tempestivamente comunicata al richiedente.

ART. 10: EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE

1. L'erogazione della prestazione economica viene effettuata mediante mandato di pagamento da emettersi entro 30 giorni dalla data di esecutività dell'atto deliberativo.

ART. 11: TRASPARENZA

1. Al fine da garantire la massima trasparenza relativamente all'operato dell'Azienda viene assicurata la più ampia informazione sulle risorse disponibili utilizzando la sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale.

ART. 12: NORMA FINALE

1. I singoli provvedimenti di erogazione dei contributi, sussidi ecc., recheranno eventuali ulteriori criteri o procedure di rendicontazione commisurate allo specifico atto.